

DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva

Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, **attesta contestualmente la regolarità di un'impresa** per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 445/2000
Decreto Legge n. 210/2002 convertito con Legge n. 266/2002
Decreto Legislativo n. 196/2003
Decreto Legislativo n. 276/2003
Convenzione del 03 dicembre 2003 tra INPS e INAIL
Convenzione del 15 aprile 2004 tra INPS, INAIL e CASSE EDILI
Circolare congiunta Ministero del Lavoro del 12 luglio 2005
Decreto Legge n. 273/2005 convertito con Legge n. 51/2006
Decreto Legislativo n. 163/2006
Decreto Legislativo n. 113/2007
Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007
Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008
C.C.N.L. edilizia rinnovo del 18 giugno 2008
Decreto Legge n. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009
Decreto Legislativo n. 81/2008 integrato con Decreto Legislativo n. 106/2009
Nota risposta Ministero del Lavoro prot. 0016914 del 06 novembre 2009

AMBITO DI APPLICAZIONE

- A.** Appalti pubblici
- a) appalti e subappalti di lavori pubblici
 - b) appalti pubblici di forniture
 - c) appalti pubblici di servizi
 - d) servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
- B.** Appalti privati soggetti al rilascio di concessione o di denuncia inizio attività (DIA)
- C.** Pratiche per
- a) attestazioni S.O.A.
 - b) iscrizione albo fornitori
 - c) agevolazioni, sovvenzioni e benefici normativi nazionali o comunitari.

SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO DEL D.U.R.C.

Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, il DURC viene richiesto a *tutti i datori di lavoro*.

Nell'ambito dei lavori pubblici e privati in edilizia, il DURC viene richiesto a *tutti i datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi*. Nel settore edile, a differenza di quanto previsto precedentemente, il **D.M. Welfare del 24 ottobre 2007** (art. 1) ha introdotto l'obbligo del DURC anche per i lavoratori autonomi, nell'ambito dei lavori pubblici e privati.

Si comunica che il Ministero del Lavoro, con nota prot. 16914 del 06.11.2009 e relativamente alla **problematica del rilascio del DURC per imprese edili non iscritte al sistema delle Casse edili**, ha confermato quanto già formulato in precedenza (con Circolare n. 5/2008 e risposta ad interpello n. 56/2008). **Al riguardo è stato nuovamente ribadito, con espresso richiamo a quanto previsto dall'art. 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008 integrato dal Decreto Legislativo n. 106/2009 ed alle disposizioni dell'art. 118, comma 6 del Codice Contratti Pubblici, che nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. del settore edile rientrano anche quelli di iscrizione e versamento alle Casse Edili "in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa".**

RICHIEDENTI

Il richiedente principale del DURC è l'impresa, direttamente o attraverso i suoi intermediari (consulenti del lavoro e associazioni di categoria).

Il Documento può essere richiesto anche dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti privati a rilevanza pubblica e dalle S.O.A. (società di attestazione e qualificazione delle imprese).

Si precisa che l'art. 16-bis della Legge n. 2 del 28/01/2009 ha introdotto l'obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti pubbliche di acquisire direttamente il DURC, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Nonostante questo, al fine di agevolare le imprese e per velocizzare le procedure di rilascio, la Presidenza della Cassa Edile di Bergamo ha deciso di accettare ancora le richieste DURC inoltrate dalle imprese esecutrici.

SOGGETTI TENUTI AL RILASCIO DEL DURC

A. APPALTI IN EDILIZIA E IMPRESE EDILI – il DURC viene rilasciato dalla CASSA EDILE per:

- a) lavori pubblici
- b) lavori privati
- c) attestazioni S.O.A. per le imprese edili

Relativamente alle richieste di DURC per le imprese edili senza operai attivi si precisa che il Ministero del Lavoro, con nota risposta del 23/12/2008, ha stabilito che risulta competente al rilascio del DURC la Cassa Edile. E' stata introdotta, in questo senso, una **modifica** sullo Sportello Unico Previdenziale che permette all'impresa di indicare nel modulo della richiesta l'applicazione del CCNL edile "**con solo impiegati e tecnici**". Il documento così richiesto per le imprese senza posizioni contributive attive, verrà rilasciato dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili e conterrà l'indicazione che l'impresa "non è tenuta all'iscrizione in quanto ha dichiarato di essere senza operai attivi".

B. APPALTI ED IMPRESE APPARTENENTI AD ALTRI SETTORI – Il DURC viene rilasciato da INPS o INAIL per:

- a) appalti pubblici di forniture e servizi
- b) appalti pubblici per la gestione di servizi ed attività in convenzione o concessione non appartenenti al settore edile
- c) attestazione SOA, iscrizione albo fornitori, benefici normativi e contributivi per imprese non edili.

PROCEDURA D.U.R.C.

COME SI RICHIEDE

A. Nel caso di **APPALTI IN EDILIZIA** e per le **IMPRESE EDILI**, il DURC si richiede:

- a) per via **TELEMATICA** accedendo al sito internet www.sportellounicoprevidenziale.it
- b) per via **CARTACEA**, recandosi presso la sede della Cassa Edile competente oppure inoltrando il modulo di richiesta via posta alla Cassa Edile competente.

B. Nel caso di **APPALTI** e **IMPRESE APPARTENENTI AD ALTRI SETTORI**, il DURC viene richiesto in via telematica oppure inoltrando il modulo cartaceo alla sede INPS o INAIL di competenza.

Per quanto riguarda la *richiesta telematica*, precisiamo che i *codici di accesso* sono composti da un “codice utenza” e da una “password”.

Le Stazioni Appaltanti e le S.O.A. devono richiedere i codici di accesso esclusivamente alle Casse Edili.

Le imprese ed i loro intermediari devono rivolgersi per ottenere i codici di accesso esclusivamente alla sede competente dell’INAIL.

In tutti i casi, l’utenza comunicata risulta definitiva. La password che viene rilasciata inizialmente è provvisoria e dovrà essere obbligatoriamente personalizzata dall’utente al primo accesso.

Segnaliamo che le Stazioni Appaltanti sono tenute ad inviare le richieste di DURC esclusivamente in via telematica.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La domanda di rilascio del DURC può essere inoltrata dalle imprese in via telematica o cartacea. Se si sceglie la *via cartacea*:

- a) per i **LAVORI EDILI** il modulo va presentato alla Cassa Edile **competente**
- b) per gli altri casi, il modulo deve essere inoltrato (a scelta) all’ufficio INPS o INAIL competente.

Qualora il modulo non sia stato compilato in ogni sua parte obbligatoria, la Cassa Edile (o altro Ente) richiederà all’interessato i dati mancanti poiché il sistema dello Sportello Unico non inoltra le richieste incomplete. Se i dati non perverranno entro 10 giorni, la domanda verrà considerata *non ammissibile*.

In seguito all’inserimento della domanda nel sistema dello sportello unico, viene assegnato un C.I.P. (codice identificativo pratica). In caso di richiesta cartacea inoltrata alla Cassa Edile di Bergamo, completato l’inserimento della stessa sul sito, il CIP verrà spedito via posta all’impresa richiedente.

La competenza della Cassa Edile nell’ambito DURC si definisce come di seguito:

A. Risulta competente per l’emissione la **CASSA EDILE D’ISCRIZIONE** per:

- a) DURC per lavori privati in edilizia
- b) DURC per lavori pubblici, **ESCLUSIVAMENTE** nella FASE ANTECEDENTE L’INIZIO DEI LAVORI

- verifica autodichiarazione
- aggiudicazione gara d'appalto
- stipula contratto

B. Risulta competente per l'emissione la CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DOVE SI ESEGUONO I LAVORI (art. 21 CCNL edilizia) per:

a) DURC per lavori pubblici, nella FASE ESECUTIVA

- stato di avanzamento lavori
- liquidazione finale e regolare esecuzione

MODALITA' DI RILASCIO

L'istruttoria della pratica viene eseguita **separatamente** da ciascuno dei tre Enti ed è costituita da due fasi distinte: l'istruttoria e la validazione. La pratica risulta completata, e di conseguenza la Cassa Edile può procedere con la stampa, solo quando tutti gli Enti hanno VALIDATO le rispettive risposte.

In caso di mancanza dei requisiti di regolarità previsti dalla normativa, prima dell'emissione del DURC gli Enti invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione contributiva entro e non oltre 15 giorni (art. 7 D.M. Welfare 24 ottobre 2007).

La sospensione di cui sopra può essere attivata anche ai fini istruttori, per richiesta di eventuale documentazione mancante.

La Cassa Edile competente, ricevuta la risposta degli altri due enti, provvede alla stampa e firma del DURC. Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'irregolarità dell'impresa, verrà rilasciato un DURC irregolare. Sul DURC dovrà essere specificato quali irregolarità sono state riscontrate ed il loro ammontare (ove quantificabile e solo per INPS e INAIL).

Il sistema prevede la spedizione di un DURC originale al richiedente, nella modalità scelta all'atto della richiesta. Nei soli casi di DURC per lavori pubblici richiesti dalla Stazione Appaltante, il sistema prevede anche la stampa di una copia da spedire all'impresa che fa oggetto del DURC. **Questo documento non può essere utilizzato su altri cantieri pubblici o privati.**

TEMPI E PROCEDURA DI RILASCIO

Il DURC viene rilasciato nel momento in cui tutti gli Enti hanno comunicato e validato gli esiti delle rispettive istruttorie.

Il termine massimo per l'emissione del DURC è di 30 giorni dalla data dell'accettazione della richiesta da parte del sito dello Sportello Unico. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per richiesta regolarizzazione o di documentazione mancante (art. 6 D.M. 24 ottobre 2007).

Qualora il termine decorra senza che INPS o INAIL si siano pronunciati in merito alla situazione contributiva dell'impresa, scatterà la procedura del silenzio-assenso per la parte mancante. La Cassa Edile, essendo un Ente di natura privatistica, ha sempre l'obbligo di pronunciarsi.

Verificato che non vi siano in atto sospensioni da parte degli altri Enti, la Cassa Edile provvederà alla stampa del DURC e all'invio a mezzo posta. Per il ricevimento del **DURC in via telematica**, l'impresa deve indicare nel modulo di richiesta un suo **indirizzo valido di Posta Elettronica Certificata (PEC)**. Se l'indirizzo indicato non dovesse risultare una PEC, il certificato sarà inviato in via cartacea.

Al fine di evitare falsificazioni, a partire dal 21 luglio 2008 i DURC emessi dalle Casse Edili vengono stampati su carta filigranata riportante numero identificativo univoco. Inoltre, i certificati emessi dalla Cassa Edile di Bergamo vengono sempre stampati a colori e riportano il timbro a secco del proprio logo.

D.U.R.C. PER LAVORI PUBBLICI

Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2 Codice Contratti; art. 43 D.P.R. 445/2000). Il DURC dovrà essere prodotto invece per **tutte le fasi successive**, dall'aggiudicazione gara alla liquidazione finale (art. 38, comma 3 Codice Contratti). ***Sono obbligati al possesso del DURC regolare sia l'impresa appaltatrice principale che tutti i subappaltatori.***

A. FASE ANTECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

I DURC vengono richiesti per:

- verifica autodichiarazione (con data certa indicata nella richiesta)
- aggiudicazione gara d'appalto (con data certa)
- stipula del contratto (la verifica si esegue alla data della richiesta o dell'effettuazione dell'istruttoria)

Questi documenti sono certificati specifici, emessi per il cantiere pubblico e limitatamente alla fase indicata nella richiesta. Si identificano tramite un riferimento che corrisponde al protocollo del bando di gara pubblica e, per i certificati emessi dalla Cassa Edile di Bergamo, attraverso il riquadro contenente l'indicazione del committente e del cantiere, stampati a fondo pagina.

Risulta competente al rilascio la Cassa Edile di iscrizione, che esegue una verifica della regolarità a livello nazionale attraverso l'interrogazione obbligatoria della Banca Dati Nazionale imprese irregolari (BNI).

B. FASE ESECUTIVA DEI LAVORI

I DURC vengono richiesti per:

- stato di avanzamento lavori (alla data indicata nella richiesta)
- liquidazione finale e regolare esecuzione (alla data indicata nella richiesta)

Sono certificati specifici, emessi per il cantiere e per la fase indicata nella richiesta.

Risulta competente al rilascio la Cassa Edile della provincia dove vengono eseguiti i lavori (art. 21 CCNL).

Non è più previsto l'obbligo di interrogare la BNI, la verifica viene eseguita esclusivamente sul singolo cantiere (Circolare DURC del 12/07/2005 Ministero del Lavoro), con la CONSEQUENZA che i certificati NON SONO VALIDI E NON POSSONO ESSERE PRODOTTI SU ALTRI CANTIERI PUBBLICI.

Sono indispensabili ai fini del pagamento dei certificati emessi dalle Stazioni Appaltanti (art. 118, comma 6 Decreto Legislativo n. 163/2006).

Si precisa inoltre che, secondo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo, la procedura di rilascio del DURC è comprensiva della verifica della **congruità dell'impiego di manodopera**.

I DURC emessi per lavori pubblici non hanno una validità in tempo ma limitatamente al lavoro e alla fase per la quale sono stati richiesti (Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008).

D.U.R.C. PER LAVORI PRIVATI

Sono **certificati generici** che vengono rilasciati solo su richiesta impresa. Possono essere utilizzati su **più cantieri privati**, non riportano i dati del cantiere o committente.

Nell'ambito dei lavori privati, il DURC deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso

di costruire o DIA (art. 3, comma 8, lett. b-bis Decreto Legislativo n. 494/1996; art. 90 Decreto Legislativo n. 81/2008 integrato e modificato dall'art. 59 del Decreto Legislativo n. 106/2009). **La mancanza del DURC o il DURC irregolare per l'impresa principale (e per tutte le imprese successivamente intervenute sul cantiere privato) comportano la SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA del Permesso di Costruire, concessione edilizia o DIA.**

Devono essere richiesti alla Cassa Edile di iscrizione, la quale deve obbligatoriamente eseguire la verifica della regolarità a livello nazionale (interrogazione BNI).

La verifica viene eseguita di norma alla data dell'inserimento della richiesta oppure, laddove l'impresa deve provvedere alla regolarizzazione della posizione, alla data dell'istruttoria.

I DURC per lavori privati in edilizia hanno una validità di 90 giorni dalla data di rilascio (e non dalla richiesta). All'interno del periodo di validità del documento, l'impresa può richiedere più volte la **RISTAMPA** dello stesso.

Di conseguenza, non si devono accettare i DURC consegnati in fotocopia per il motivo che l'originale è uno solo.